



Regolamento per le norme per la sicurezza urbana e per la qualità della vita

Approvato dal Consiglio dell'Unione
con Delibera n. 11 del 28.09.2012

PREMESSA

La necessità di disporre di un regolamento di Polizia Urbana al fine di fornire i Comuni dell'Unione di un *corpus* normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di "Prossimità" con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta delle Amministrazioni comunali alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita.



TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Unione dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova (d'ora in avanti "Unione") e degli Statuti dei cinque Comuni, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private aperte al pubblico transito, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana; quando ricorre il termine Comune o Amministrazione Comunale senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi ognuno dei cinque Comuni dell'Unione e così anche il termine Sindaco deve intendersi il Sindaco di ognuno dei cinque Comuni.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente Regolamento, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta dell'Unione.

TITOLO II : DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività dell'Unione.



E' proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione delle rispettive autorità comunali come previsto dai Regolamenti C.O.S.A.P. o T.O.S.A.P. in vigore in ogni singolo Comune.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

Il presente articolo si applica agli ambiti spaziali definiti all'art. 1 e riguarda comportamenti non specificatamente previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa già contenuti in altre norme statali o regionali o ricompresi nell'ambito della tutela della sicurezza urbana, nonché in ambiti specifici previsti dal presente Regolamento.

I seguenti atti costituiscono violazione punita con una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150:

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati;
- b) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- c) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- d) Collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nonché, in tali ultimi ambiti, far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore e non;
- f) Utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi sostare cicli, motocicli o qualsiasi altro veicolo al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
- h) Collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d'auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili;
- i) Distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte d'accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private ad eccezione delle cassette postali a ciò destinate;
- j) Scaricare nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di ogni genere;
- k) Gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, cicche di sigarette e altro materiale;
- l) Introdurre cani o animali da compagnia in aree deputate al gioco dei bambini;
- m) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o altri simili artifici pur se di libera vendita;
- n) Lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico;
- o) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non vi rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;



- p) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali;
- q) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettiere, stracci, tovaglie o simili verso la via pubblica o aperta al pubblico;
- r) Spargere acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.

Art. 7 – Concessione di suolo pubblico

Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel codice della strada e nello specifico Regolamento comunale, se presente, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e deve contenere quanto necessario ad individuare esattamente la persona (fisica o giuridica) cui andrà intestata l'autorizzazione, i termini dell'occupazione (area occupata, tipologia manufatti) e planimetria dell'area. I relativi atti autorizzati (c.d. concessioni) sono rilasciati previo pagamento delle relative spese di istruttoria, se previste, ed in ogni caso sono formalizzati con atto scritto e accordati:

- a) Personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
- b) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) Con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) Con riserva dell'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali e con giudizio insindacabile, i benefici concessi;
- e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) Previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione a garanzia di eventuali danni cagionati.

Nel caso l'occupazione richieda comportamenti pregiudizio di interessi privati di altre persone meritevoli di tutela, l'istruttoria comprenderà una valutazione comparativa degli interessi in gioco e il rilascio della concessione potrà essere subordinato, se del caso, alla presentazione di idoneo benestare da parte dei titolari di interessi terzi.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o altri interessi pubblici; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.

Art. 8 – Occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici o commerciali

Agli operatori che esercitano attività commerciali o somministrazione in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, tavolini e sedie), alle condizioni di cui all'articolo precedente ed alle seguenti:

- a) Che non venga pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale, lasciando libero uno spazio per i pedoni di almeno 1,50 metri;
- b) Che le strutture siano compatibili con il valore estetico dei luoghi in modo da preservarne il decoro e vengano mantenute in perfetta efficienza e manutenzione;
- c) Che l'area occupata sia adiacente ai locali e comunque sia escluso qualunque pregiudizio o intralcio per la circolazione veicolare;
- d) Che l'occupazione non ecceda la proiezione dell'ampiezza massima della vetrina dell'esercizio e comunque l'ampiezza del fronte perimetrale antistante;



- e) Che l'occupazione non sia di pregiudizio ad interessi di terzi meritevoli di tutela (es. occultamento vetrine negozi, ingombro passaggi, ecc.);

Sono vietate occupazioni site in aree destinate alla sosta di veicoli o in aree aventi una specifica destinazione incompatibile con l'occupazione stessa, salve eventuali deroghe concesse dall'amministrazione competente.

Le concessioni su suolo pubblico sono rilasciate con le prescrizioni ritenute idonee a tutelare pubblici interessi e subordinate alle misure di tutela della quiete pubblica previste nell'art. 36 del presente Regolamento.

L'attività di somministrazione nelle aree esterne non potrà protrarsi oltre le ore 24,00, fatto salvo prescrizioni più restrittive in caso di specifiche necessità di tutela.

Il titolare della concessione è tenuto a vigilare affinché gli utilizzatori adottino comportamenti congrui rispetto agli interessi meritevoli di tutela e viene considerato responsabile rispetto a qualunque pregiudizio arrecato a tali interessi, che derivi in maniera inequivocabile dall'attività concessa, salvo i casi in cui la legge escluda una responsabilità oggettiva.

Nei periodi di chiusura dell'esercizio, i manufatti e attrezzature utilizzate per le occupazioni devono essere ritirate e non possono essere accatastate su suolo pubblico al di fuori dei locali.

Qualora l'occupazione coinvolga aree oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99, aree adiacenti ad edifici vincolati o ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale individuate dallo strumento urbanistico generale oppure consiste in manufatti ingombranti (pedane, gazebo, de hors, ecc.), il rilascio della stessa è subordinato al parere positivo delle amministrazioni competenti ed ai necessari atti di assenso di natura urbanistico-edilizia.

La richiesta per le occupazioni di cui al presente articolo o la modifica sostanziale dei termini spaziali, temporali o qualitativi delle concessioni già rilasciate devono essere presentate almeno 30 giorni prima e devono essere corredate di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima. I termini di conclusione del procedimento si intendono interrotti qualora l'istruttoria necessiti di preventivi pareri da parte di altri organi e/o settori, ai sensi della legge 241/90.

La reiterazione nell'inosservanza dei termini prescritti nella concessione e delle prescrizioni ivi contenute determina la revoca della stessa.

Nel caso di occupazione abusiva e/o inadempienza rispetto agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, vi è l'obbligo di rimuovere l'occupazione nell'immediatezza.

Le violazioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300.

Art. 9 – Occupazione per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale e sulla stessa deve essere indicato un recapito telefonico del responsabile del cantiere. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di



intervento d'urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono, telefax o e-mail, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, anche se non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 10 – Occupazione per comizi e raccolta di firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme o petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale veicolare o pedonale.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno quindici giorni prima. L'Amministrazione Comunale, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

TITOLO III: ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 11 – Luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune a seguito di richiesta scritta da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, i pali di illuminazione pubblica a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.

E' in ogni caso vietato utilizzare come supporti i rami degli alberi nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se, invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'istallazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle istallazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.

Art. 12 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.



Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 13 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dai Regolamenti Edilizi di ogni Comune:

- 1- i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
- 2- i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da allontanare qualsiasi caduta di tegole, coppi, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
- 3- i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
- 4- è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;
- 5- essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio di ogni singolo Comune;
- 6- i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5;
- 7- i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati;
- 8- i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
- 9- essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani d'interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati;
- 10- nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;
- 11- i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza; debbono inoltre provvedere alla chiusura di tutti i siti d'accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire aree di nidificazione;

La violazione dei commi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 del presente articolo comporta l'applicazione della



sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150;

La violazione dei commi 2, 5, 7 ed 11 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

Art. 14 – Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

La violazione del comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art.15 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:

a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;

b. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;

c. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;

d. effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;

e. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;

f. distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali o dalla Polizia Locale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a carico del trasgressore ed, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 16 – Disposizioni sul verde privato

I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizioni di pulizia e liberi da animali infestanti. Così come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostante i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al



fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati a lato od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt.1,80.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale o la Polizia Locale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Art. 17 - Baracche ed orti

E' vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l'edificazione minore stabilite nei vigenti Regolamenti Edilizi di ogni singolo comune.

Nelle aree adibite ad orti eventualmente date in concessione dalle Amministrazioni Comunali è consentita la realizzazione di un solo capanno per l'esclusivo ricovero degli attrezzi, secondo le dimensioni previste dai Regolamenti Edilizi di ogni singolo comune.

Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaggi quando ciò possa essere di pregiudizio al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 18 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato:

- a. compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- b. esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
- c. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;



utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;

d. sedersi, gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili o su altri manufatti d'arredo urbano;

e. l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario;

f. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione dei Comuni, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;

g. assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

h. consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, d'abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;

i. sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;

j. soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 19 – Accensioni di fuochi e produzione di fumi ed esalazioni

E' vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia;

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità preposte.

E' comunque vietato:

a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;

b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

E' vietato altresì bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi o delle scarpate, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private o nei cantieri edili, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei nocimento alle abitazioni vicine.

E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("la Venuta", ecc...), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone e vengano rispettate le norme sulla sicurezza e pubblica incolumità.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

TITOLO IV – NETTEZZA PUBBLICA

Art. 20 - Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.



In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimessa in pristino.

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura, che ogni singolo Comune ha stabilito nel proprio regolamento dei mercati.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti, le pro-loco o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

L'area deve risultare libera e pulita, al massimo entro il giorno successivo alla manifestazione.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni salvo diverse disposizioni delle singole Amministrazioni Comunali.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 21 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche dati in concessione e marciapiede immediatamente antistante il negozio; la pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o irritazioni ai passanti.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base vi sia una persona a custodia.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 22 – Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente



dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Comandante della Polizia Locale o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di ogni Comune potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata ai margini del marciapiede avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei pedoni, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 23 – Divieto di lavaggio e riparazione veicoli

E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 24 – Uso acqua potabile nel periodo estivo

Nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno è vietato utilizzare acqua potabile per irrigazione di orti o giardini, per lavare mezzi in genere e per qualsiasi altro uso non connesso al consumo domestico, alimentare ed igienico sanitario dalle ore 07.00 alle ore 20.00 salvo diverse determinazioni.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 25 - Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 26 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti o liquidi che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.



La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 27 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, nella fascia oraria indicata.

In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso. E' fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.).

E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.

E' fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

La violazione del comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

La violazione dei commi 2, 3 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

La violazione del comma 4 e 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600 .

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino di luoghi o cose.

Art. 28 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

Fatte salve le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli efluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- a) nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- b) ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- c) evitando gli orari di maggior irradiazione solare e comunque in nessun caso tra le ore 10.00 e le 17.00;
- d) le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina ad abitazioni.

La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

TITOLO V – PARCHI E GIARDINI

Art. 29 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, è fatto divieto di:



- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
 - b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
 - c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli posti sui giochi o dalla evidente impossibilità di usufruirne per dimensioni degli stessi;
 - f) molestare la fauna esistente;
 - g) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - h) guastare o smuovere i sedili o le panchine, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - i) introdurre qualsiasi veicolo a motore, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
 - l) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la manutenzione del verde e la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso.
- La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 30 - Ulteriori divieti -Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

Il Sindaco di ogni singolo Comune può far autorizzare dal Servizio di Polizia Amministrativa dell'Unione lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500.

TITOLO VI – ANIMALI

Art. 31 - Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla L.R. 20 gennaio 1997 n.10, non è permesso far transitare nel territorio dell'Unione dei comuni mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia Locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio dell'Unione dei Comuni, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie dei centri abitati, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietata l'equitazione nei centri abitati e sulle strade provinciali di primaria viabilità.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.

I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.



Art. 32 - Custodia dei cani e degli animali

Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 20 gennaio 1997 n.10 e dal R.R. 13 novembre 2001 n. 2 chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia, del benessere e della relativa cura.

I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

Il proprietario o detentore dovrà comunque assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.

Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

I commi 2, 3, 4 e 5 comportano anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi, in cui vi è un mancato adempimento alla diffida, può essere disposto anche il trasferimento materiale dell'animale in una struttura d'accoglienza convenzionata con l'Unione, attraverso l'adozione di apposita ordinanza da parte del Sindaco del Comune interessato.

Art. 33 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree individuate, ed all'uopo segnalate, dai Comuni.

Il proprietario o detentore di un cane di peso superiore ai 25 kg deve portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui si trova a transitare.

I cani ed animali vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza convenzionate con l'Unione, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione allorquando il fatto sia addebitabile ad una minore vigilanza da parte dello stesso sui propri animali.

L'abbandono volontario di animali è sanzionato secondo le norme penali vigenti.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
- c) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.



I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane su suolo pubblico raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse:

- a) esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, il kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno essere depositate nei cestini porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 34 - Colombi di città (columba livia forma domestica)

I proprietari di immobili abitati, disabitati o in stato di abbandono, situati all'interno dei centri storici, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, sottotetti, solai areati, lucernai, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione; ove, per motivi estetici, ciò non sia attuabile, si provvederà con opportuni impedimenti fisici (retine, filamenti in metallo, ecc.).

Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio e una conseguente disinfestazione delle superfici interessate.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150. e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Lotta alle zanzare

Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

- a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
- c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc... giornalmente o lavarli o capovolgerli;
- d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc...);
- f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;

Le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare



raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili e per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc..).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.

Coloro che gestiscono attività quali rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre" (15 luglio-1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII – TUTELA DELLA QUIETE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 36 – Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblica per esercizi con attività serale o con spazi all'aperto.

I titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione con apertura serale abbinata ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) o di licenze di esercizi pubblici di somministrazione dotate di spazi di somministrazione all'aperto devono garantire la tutela della quiete pubblica, attestata da apposita documentazione (relazione di impatto acustico).

Nel caso le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultanti inidonee a mantenere le condizioni di vivibilità ambientale, nonché in caso di mancata o irregolare presentazione delle rilevazioni di cui sopra, l'attività di trattenimento o svago non potrà essere esercitata oltre le ore 22.00 se all'aperto o le ore 24.00 se svolta all'interno dei locali, salvo prescrizioni più restrittive nel caso di particolari esigenze di tutela della quiete pubblica. Negli stessi casi, l'attività di somministrazione all'aperto non potrà protrarsi oltre le ore 22.00.

Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'articolo 8 comma 1° lett. h) del



D.Lgs 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al comma precedente e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimento sindacali a ciò finalizzati.

Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al comma 1), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà, in via preventiva, adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto.

Qualora l'attività svolta è motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne purché nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/1996, quale fonte normativa applicabile per similitudine. In tal caso, potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di avventori che potranno accedere e permanere nei locali e pertinenze in questione.

In ogni caso, dopo le ore 01.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale e/o causa di disturbo ricondotta all'attività del locale nelle pertinenze esterne l'esercizio.

Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di sospensione o revoca dell'attività rumorosa, per il tempo necessario all'accertamento e all'attuazione di misure di mitigazione idonee.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 37 – Rumori molesti

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora impieghino macchinari e impianti rumorosi che comportano il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.



All'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annessa a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati, è vietato l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 38 – Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto

Fatto salvo quanto previsto negli articoli 8 e 20, i titolari delle autorizzazioni temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 23,00, fatte salve deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale sulla base di specifica richiesta supportata da idonea documentazione attestante le misure di mitigazione dei rumori da adottarsi.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 39 – Abitazioni e luoghi di privata dimora

Nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo venga superata la normale tollerabilità. In tal caso sussiste a favore del soggetto leso la tutela civilistica specificatamente prevista.

Nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora non è consentito far funzionare apparecchiature che producono rumore o vibrazioni moleste nonché svolgere attività che creino disturbo oltre la normale tollerabilità. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono tali le seguenti attività, qualora venga rilevato un disturbo o molestia da un'insieme indistinto di persone:

- Le apparecchiature di esclusivo uso domestico nonché di riproduzione sonora fatte funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00;
- Lavori di ristrutturazione di locali o attività rumorose simili (utilizzo rasa erba, ecc.) effettuate prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
- Attività ricreative rumorose effettuate prima delle ore 08,00 e dopo le 22,00.

Nel caso di condomini e salvo situazioni contingenti, eventuali segnalazioni dovranno pervenire alla Polizia Locale unicamente da parte dell'Amministratore dello stabile, attestando le attività di competenza poste in essere per eliminare il problema.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 40 - Dispositivi acustici antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art.3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.



Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo altresì quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati su veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocimento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 41 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e simili, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 42 - Cortei

Al fine di evitare pregiudizi alla sicurezza della circolazione stradale, è vietato qualsiasi corteo che si articoli lungo le strade del territorio dell'Unione che non sia stato preventivamente comunicato e autorizzato dal comando di Polizia Locale.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300 da irrogarsi al soggetto promotore (persona fisica o giuridica).

Art. 43 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla somministrazione di bevande, di impedire l'uscita dal proprio locale e/o pertinenze dello stesso (superficie di somministrazione autorizzata) di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande alcoliche, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Art. 44 - Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

In relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, è fatto divieto di consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione organizzati allo scopo in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 45 - Disciplina della mendicizia nel territorio dell'Unione

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata agli Assessorati ai Servizi Sociali di ogni singolo Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;



L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemplate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale;

L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;

È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;

L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;

La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 46 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri"

Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio dell'Unione l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 47 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa"

Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio dell'Unione l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 48 - Artisti di strada

Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) tra le ore 22.00 e le ore 9.00.

L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.



I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Art. 49 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, che non sia qualificabile come vera visita di cortesia.

La violazione del presente articolo, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 150, ed inoltre comporta il sequestro di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgombrare, entro 3 (tre) giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.

In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile delle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81.

Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 4 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto di sua possibilità.

TITOLO VIII - VARIE

Art. 50 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma dell'Unione o gli stemmi dei Comuni, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per scopi personali o per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione dell'Unione o dalle Amministrazioni Comunali o previo accordo con le stesse.

La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150

Art. 51 - Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 600,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.



Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta dell'Unione, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 52 - Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 53 - Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Entrata in vigore e abrogazioni di norme

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.

All'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le altre norme contenute in disposizioni, ordinanze o regolamenti incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana nonché gli stessi Regolamenti di Polizia Urbana attualmente in vigore nei Comuni dell'Unione.

Art. 55 – Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.



INDICE

| | |
|---|---------|
| Titolo I : Disposizioni generali | pag. 2 |
| Art. 1: Finalità | pag. 2 |
| Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana | pag. 2 |
| Art. 3: Accertamento delle violazioni | pag. 2 |
| Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie | pag. 2 |
| | |
| Titolo II : Disciplina del suolo pubblico | pag. 2 |
| Art. 5: Spazi ed aree pubbliche | pag. 2 |
| Art. 6: Atti vietati su suolo pubblico | pag. 3 |
| Art. 7: Concessione di suolo pubblico | pag. 4 |
| Art. 8: Occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi pubblici o commerciali | pag. 4 |
| Art. 9: Occupazione per lavori di pubblica utilità | pag. 5 |
| Art. 10: Occupazione per comizi o raccolta di firme | pag. 6 |
| | |
| Titolo III : Estetica e decoro cittadino | pag. 6 |
| Art. 11: Luminarie | pag. 6 |
| Art. 12: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari | pag. 6 |
| Art. 13: Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici | pag. 7 |
| Art. 14: Ornamento dei fabbricati | pag. 8 |
| Art. 15: Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano | pag. 8 |
| Art. 16: Disposizioni sul verde privato | pag. 8 |
| Art. 17: Baracche ed orti | pag. 9 |
| Art. 18: Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano | pag. 9 |
| Art. 19: Accensioni di fuochi e produzione di fumi ed esalazioni | pag. 10 |
| | |
| Titolo IV : Nettezza pubblica | pag. 10 |
| Art. 20: Disposizioni di carattere generale | pag. 10 |
| Art. 21: Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi | pag. 11 |
| Art. 22: Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio | pag. 11 |
| Art. 23: Divieto di lavaggio e riparazione veicoli | pag. 12 |
| Art. 24: Uso acqua potabile nel periodo estivo | pag. 12 |
| Art. 25: Emissioni ed esalazioni | pag. 12 |
| Art. 26: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati | pag. 12 |
| Art. 27: Pattumiere e recipienti con rifiuti | pag. 13 |
| Art. 28: Spandimento delle deiezioni zootecniche | pag. 13 |
| | |
| Titolo V : Parchi e giardini | pag. 13 |
| Art. 29: Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni | pag. 13 |
| Art. 30: Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari | pag. 14 |
| | |
| Titolo VI : Animali | pag. 14 |
| Art. 31: Circolazione di animali | pag. 14 |
| Art. 32: Custodia di cani e degli animali | pag. 15 |



| | |
|---|---------|
| Art. 33: Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico | pag. 15 |
| Art. 34: Colombi di città (columba livia forma domestica) | pag. 16 |
| Art. 35: Lotta alle zanzare | pag. 16 |
| | |
| Titolo VII : Tutela della quiete e della sicurezza pubblica | pag. 17 |
| Art. 36: Misure di tutela a salvaguardia della quiete pubblica per esercizi con attività serale o con spazi all'aperto | pag. 17 |
| Art. 37: Rumori molesti | pag. 18 |
| Art. 38: Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto | pag. 19 |
| Art. 39: Abitazioni e luoghi di privata dimora | pag. 19 |
| Art. 40: Dispositivi acustici antifurto | pag. 19 |
| Art. 41: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali | pag. 20 |
| Art. 42: Cortei | pag. 20 |
| Art. 43: Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica | pag. 20 |
| Art. 44: Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica | pag. 20 |
| Art. 45: Disciplina della mendicizia nel territorio dell'Unione | pag. 20 |
| Art. 46: Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri" | pag. 21 |
| Art. 47: Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa" | pag. 21 |
| Art. 48: Artisti di strada | pag. 21 |
| Art. 49: Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione | pag. 22 |
| | |
| Titolo VIII : Varie | pag. 22 |
| Art. 50: Contrassegni del Comune | pag. 22 |
| Art. 51: Sanzioni amministrative | pag. 22 |
| Art. 52: Pagamento immediato | pag. 23 |
| Art. 53: Reiterazione | pag. 23 |
| Art. 54: Entrata in vigore e abrogazione di norme | pag. 23 |
| Art. 55: Norma finale | pag. 23 |
| | |
| Indice | pag. 24 |